



DETERMINAZIONE N. 34 DEL 18 MARZO 2019

Oggetto: Il recupero del diritto annuale attraverso il pre-ruolo – Adesione a iniziativa di sistema Unioncamere.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente l'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative disposizioni concernenti il Diritto Annuale che le imprese iscritte od annotate nel Registro Imprese devono versare alle Camere di Commercio;
- Preso atto che l'art. 8 del Regolamento sull'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di ritardato od omesso pagamento del diritto annuale di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 54 del 27.1.2005 prevede che le sanzioni per omesso o tardivo pagamento del diritto annuale vengano irrogate dalla Camera di Commercio competente per territorio, in applicazione dell'art. 16 e dell'art. 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- Rilevato che la Camera, come le preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, ha fatto ricorso al comma 3 del citato art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997, mediante iscrizione diretta a ruolo, affidando al competente ente di riscossione esattoriale la relativa riscossione coattiva del diritto annuale;
- Vista la nota prot. n. 5749 del 7.3.2019, con la quale Unioncamere nazionale fa presente preliminarmente che già negli anni scorsi, al fine di incrementare la percentuale di riscossione del diritto annuale prima dell'emissione del ruolo, ha approvato un progetto a favore delle Camere per un uso più diffuso del ravvedimento operoso, con risultati soddisfacenti, il cui servizio è stato fornito dalle società di sistema Si. Camera s.c.r.l. e Infocamere s.c.r.l., servizio al quale la Camera ha aderito per il diritto annuale degli anni 2017 e 2018;
- Visto che con la stessa nota Unioncamere comunica che nel 2018, al predetto servizio del ravvedimento operoso, è stata affiancata un'altra attività rivolta a sensibilizzare le imprese sollecitandole al pagamento del diritto annuale e delle relative sanzioni prima della emissione del ruolo, con lo scopo, anche in questo caso, di incrementare la percentuale di riscossione del diritto annuale;
- Preso atto che Unioncamere, a seguito dei risultati positivi della esecuzione di tale servizio a favore di ventidue camere nel 2018, con una percentuale di incasso del 10,19%, ripropone anche per il 2019, a valere sul diritto annuale 2017 e gli anni pregressi non ancora posti a ruolo, lo stesso progetto mediante la conferma del contributo del Fondo Perequativo pari al 50% degli oneri sostenuti dalle Camere aderenti;
- Rilevato che il servizio, come per il progetto sul ravvedimento operoso, viene svolto da Si. Camera s.c.r.l., il cui costo sarà pari al 9% dei soli incassi effettivamente avvenuti, a seguito dell'attività svolta;
- Ritenuto di potere accogliere, la superiore proposta, atteso che è interesse della Camera di Commercio incrementare le proprie entrate riducendo al minimo il ricorso alla fase coattiva, mediante ruolo esattoriale, dando inoltre prova di volere mantenere con le imprese un rapporto fiduciario che non può non essere a vantaggio dell'immagine complessiva dell'Ente, soprattutto in un momento di riordino del sistema camerale;

- Rilevato, peraltro, che è indispensabile per la Camera cogliere tutte le occasioni che il sistema camerale, con Unioncamere e con le sue società di sistema, alle quali l'ente aderisce in qualità di socio, fornisce per incrementare la riscossione del Diritto annuale, posto che dal 2014 la sua misura, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge n. 24.6.2014, n. 90, è stata gradualmente ridotta, fino ad essere dimezzata;
- Preso atto che, al fine di incrementare le entrate per servizi alle imprese, con il Decreto Ministeriale 22 maggio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato le preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa a maggiorare la misura del diritto annuale del venti per cento per il triennio 2017/2019, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della Legge n. 580/1993, da destinare al finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi organismi ed oggi trasferiti alla nuova Camera;
- Preso atto, inoltre, che, al fine di ridurre lo squilibrio economico patrimoniale delle Camere siciliane, con il Decreto Ministeriale 21.12.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte della difficile e pesante situazione finanziaria delle Camere siciliane, costrette a fare gravare sui propri bilanci anche gli oneri pensionistici, ha autorizzato l'incremento del cinquanta per cento della misura del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019, ai sensi del comma 784 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 dello stesso decreto, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Visti, inoltre, in materia di affidamento di servizi a società in house, l'art. 5 e l'art. 192 del citato D. Lgs. n. 50/2016, i quali prevedono, rispettivamente l'esclusione dalle disposizioni del codice dei predetti affidamenti e la motivazione e le ragioni del mancato ricorso al mercato per l'affidamento del servizio, nonché l'art. 16 del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175, concernente le società in house;
- Rilevata la opportunità di dovere fare ricorso alle superiori disposizioni legislative e regolamentari, atteso peraltro che l'importo per le prestazioni ed i servizi in argomento è inferiore alla soglia fissata dal richiamato art. 36 del citato D. Lgs. n. 50/2016, e che appare inevitabile oltre che conveniente per la Camera l'affidamento dell'incarico alla società di sistema Si. Camera, la quale si avvale di Infocamere S.c.p.a., altra società di sistema, la quale da anni gestisce per le Camere italiane tutte le fasi di riscossione del diritto annuale;

DETERMINA

- 1) per tutto quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, di accogliere la proposta formulata da Unioncamere nazionale, concernente l'iniziativa di sistema denominata "Il recupero del diritto annuale attraverso il pre-ruolo", per il Diritto annuale non pagato per l'anno 2016 e 2017, anni per i quali non sono stati ancora emessi ruoli, affidandone l'esecuzione a Si. Camera – Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., contenuta nella nota prot. n. 5749 del 7.3.2019;
- 2) di autorizzare alla liquidazione del corrispettivo del servizio, previa utilizzazione della somma occorrente, a seguito del numero e delle ditte che aderiranno e del relativo importo riscosso, sul conto 325056/BB01 "Oneri per la riscossione di entrate" del bilancio camerale per l'esercizio 2019.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro